

**Deliberazione N. 7  
in data 16.02.2008**

**COPIA**

**COMUNE DI CONA**  
(Provincia di Venezia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Adunanza sessione straordinaria di I<sup>a</sup> convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO:** Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

L'anno duemilaotto (2008) addì 16 del mese di febbraio alle ore 12,00 nella residenza municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

- |     |             |           |
|-----|-------------|-----------|
| 1)  | BERTO       | ANNA      |
| 2)  | NECCHIO     | FRANCO    |
| 3)  | BOTTIN      | ANTONIO   |
| 4)  | PICELLO     | GIACOMO   |
| 5)  | D'ANGELO    | IOSE'     |
| 6)  | GABAN       | ANTONELLO |
| 7)  | COPELLINO   | LIVIA     |
| 8)  | ALBIERO     | MARIO     |
| 9)  | BERTO       | ALBERTO   |
| 10) | BENAGLIA    | BRUNO     |
| 11) | BULLO       | ITALO     |
| 12) | GUGLIELMINO | FINOTELLO |
| 13) | MILANI      | GABRIELE  |
| 14) | MAROCCO     | EMILY     |
| 15) | CORTELLAZZO | MAURO     |
| 16) | CURTO       | ROBERTO   |
| 17) | ENZO        | PINTON    |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	

Partecipa all'adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.

La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Berto Alberto, D'Angelo e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Sindaco – Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 63 in data 18.12.1998 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 73 in data 15.12.2003, n. 54 in data 22.12.2004, n. 47 in data 21.12.2005 e n. 5 in data 16.02.2007;

Constatato che nel corso dell'ordinaria attività degli uffici, è emersa la necessità e l'opportunità di modificare il suddetto provvedimento al fine di garantire un maggior livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché di recepire alcune segnalazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto di prevedere le seguenti modifiche:

**Art. 2:** viene abrogato il comma:

“Non sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, quali autorimesse, box o posto auto, cantine, soffitte, lastrici solari, alle quali sia stata attribuita o sia attribuibile una autonoma rendita catastale”.

**Art. 6:** i commi 5 e 6 , qui i seguito riportati, vengono abrogati:

“Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta diventa l'assegnatario. Soggetto passivo dell'I.C.I. diventa l'assegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costituite a' sensi della legge del 30/12/1960 ed assegnate a riscatto”.

**Art. 7:** il comma 1 viene modificato nel modo seguente:

“Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata abitazione principale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo. Le disposizioni in tema di abitazione principale si applicano anche nei seguenti casi:

- a) Abitazione utilizzata dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari (ora ATER);
- c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata (art. 3 – comma 56 – della legge n. 662/96).

**Art.7:** il comma 6 viene sostituito nel modo seguente:

“Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 446/1997, si considera parte integrante dell'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota per essa prevista, una sola pertinenza, anche se posseduta in quota. E' considerata pertinenza l'unità immobiliare, ancorché distintamente iscritte in catasto, quale ad

esempio garage,box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificata o classificabile in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenente allo stesso fabbricato, purché non locata. La detrazione per l'abitazione principale spetta una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo”.

**Art. 9:** il comma 4 viene modificato nel modo seguente: “L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs 504/92, si applica integralmente agli immobili posseduti ed utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D. LGS 04/12/1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460, nonché l'IPAB com.le avente natura di Ente Pubblico ”.

Visto l'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visti gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 53 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001;

Visto che la Commissione consiliare preposta, nella seduta del 13.02.2008, ha preso visione del provvedimento e si è espressa favorevolmente, per quanto attiene la parte prettamente tecnica, in ordine all'adozione delle modifiche sopra citate al regolamento;

#### DELIBERA

- 1) Di apportare al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale, le modifiche indicate nelle premesse alla presente deliberazione;
- 2) Di inviare, ai sensi del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data di intervenuta esecutività, copia conforme del regolamento e del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si dà atto che sulla citata proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dr. Paolo Bojan in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario rag. Ruggero Perinato in ordine alla regolarità contabile.

*Quindi, dopo breve discussione, il Sindaco-Presidente pone ai voti la su estesa proposta di deliberazione che viene approvata per alzata di mano con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Pinton) dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.*

*Successivamente, con votazione separata, voto espresso per alzata di mano, la su estesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del T.U. 267/2000, con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Pinton) dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.*